

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 932/RE DEL 21 DICEMBRE 2023

Pratica n. 2109/RE del 21/12/2023

STRUTTURA PROPONENTE		Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali		
CODICE CRAM	DG.008	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:

OGGETTO:	Costituzione Fondo Risorse Decentrate personale dirigente ARSIAL anno 2023.
-----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)	DIRIGENTE DI AREA (Patrizia Bergo)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)		

CONTROLLO CONTABILE/FISCALE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

Il Direttore Generale

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 932/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 21/12/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 932/RE DEL 21 DICEMBRE 2023**

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate personale dirigente ARSIAL anno 2023.
--

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/CS/RE del 28/03/2023 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) nel quale sono contenuti al punto "2.2 Performance", gli obiettivi operativi di ciascuna struttura dell'Agenzia per l'anno 2023;

RICHIAMATA la deliberazione n. 78/CS/RE del 23 novembre 2023 con la quale si è proceduto alla valorizzazione delle risorse aggiuntive del Fondo della dirigenza ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettera e) del citato CCNL ai fini della Costituzione del fondo – e sono stati altresì dettati indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 2023.

ACCERTATO che, secondo le disposizioni contrattuali contenute nel comma 1 dell'art. 57, gli enti costituiscono annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;

EVIDENZIATO che per la definizione delle risorse che compongono il fondo della dirigenza dell'Agenzia ARSIAL 2023 sovengono, in particolare, le seguenti voci elencate nel predetto articolo 57 - comma 2 come di seguito indicato:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dell'annualità 2020 - La risorsa ammonta complessivamente per l'**anno 2023 ad € 320.023,00**;

b) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 dell'art. 57 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili – La risorsa ammonta per l'**anno 2023** su autorizzazione del Commissario straordinario espressa con la Deliberazione n. 78/CS/RE del 23.11.2023, come già avvenuto per le precedenti annualità, ad **€ 64.977,00**;

ACCERTATO, inoltre, il fondo è, altresì, incrementato secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del nuovo CCNL che stabilisce:

"a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015" pari per l'Agenzia ad **€ 7.588,00 (risorse non soggette al limite 2016)**;

CONSIDERATO che l'integrazione del fondo previsto dall'art. 56 non è considerata ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017, in quanto si tratta di volumi di spesa già computati nel regime di miglioramento contrattuale finanziato dallo stesso rinnovo, quindi già calcolati nell'ambito del sistema di spesa che ha alimentato finanziariamente la stipula del nuovo Ccnl 17.12.2020, la cui copertura normativa ben può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui all'art 11, comma 1, let. a), del DI 135, convertito in legge 12/2019;

DATO ATTO che questo orientamento, peraltro, appare consolidato ed è in linea con quanto già stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con la Delibera 19/2018, riguardante gli incrementi previsti dal Ccnl funzioni locali del 21.5.2018, secondo la quale *"... in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 comma 3 ultimo periodo ("*qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo*") sono, altresì, contemplate le risorse non spese dell'annualità precedente come segue: anno 2022 a valere sul 2023 **€. 76.450,00**;

RIBADITO che le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e che al risultato è destinato come previsto dal contratto non meno del 15% delle risorse complessive;

EVIDENZIATO che le risorse finalizzate alla retribuzione di posizione che non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nella annualità di riferimento;

DATO ATTO che:

- le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, sono impegnate con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo va costituito, con atto unilaterale dell'Ente, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- La copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata;

VISTI:

- L'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...*";
- La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015 recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", la quale raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- Le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede "*Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate*";

RICHIAMATI ai fine del rispetto del limite del fondo:

- L'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale "*a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";
- L'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale "*il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la*

contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che “in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

VERIFICATO che per l’anno 2023, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), il fondo è quantificato, nelle singole poste sottoposte al limite, in un importo pari ad € 385.000,00 e quindi pienamente compatibili con il rispetto dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

TENUTO CONTO che l’Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all’art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio 2023 si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall’art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

CONSIDERATO che l’Agenzia ARSIAL risulta rispettosa dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni e ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, così come previsto dall’articolo 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 introdotto dall’art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance, contenuti nel Sistema confermato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 24 dicembre 2019;

RITENUTO doversi procedere alla costituzione del Fondo 2023 nei limiti previsti dal Bilancio dell’Ente e dalle leggi sopra richiamate;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione definitiva del fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione decentrata, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dal richiamato art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con il responsabile della P.O. Trattamento giuridico;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI COSTITUIRE il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente di ARSIAL come segue:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dell'annualità 2020 - La risorsa ammonta complessivamente per l'**anno 2023 ad € 320.023,00;**
- b) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 dell'art. 57 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili - La risorsa ammonta per l'**anno 2023** su autorizzazione del Commissario straordinario espressa con la Deliberazione n. 78/CS/RE del 23.11.2023, come già avvenuto per le precedenti annualità, ad **€ 64.977,00;**
- c) *"a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015"* pari per l'Agenzia ad **€ 7.588,00 (risorse non soggette al limite 2016);**
- d) *"qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo"* rilevando tali risorse non spese dell'annualità precedente come segue: anno 2022 a valere sul 2023 **€ 76.450,00 (risorse non soggette al limite 2016);**

DI DARE ATTO che per l'anno 2023, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), il presente fondo è stato quantificato, nelle poste, sottoposte al calcolo del limite in un importo pari ad € 385.000,00 risultando con ciò compatibile con il rispetto del parametro di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

DI DARE ATTO che sono state a suo tempo operate tutte le riduzioni ai sensi della normativa di cui all'art. 1, c. 3, lett. e) del CCNL 12.2.2002; all'art. 9, c. 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e della circolare RGS n. 20/2015;

DI DARE ATTO che a termini dell'art. 57, c. 2, lett. e), CCNL 17 dicembre 2020, il Fondo è incrementato delle risorse autonomamente stanziare dall'ente in relazione a definite scelte organizzative e gestionali che saranno evidenziate nella Relazione tecnico illustrativa di cui alla circolare RGS, n. 25/2012;

DI DARE ATTO che le risorse del Fondo anno 2023 trova allocazione nel capitolo U.1.01.01.01.004.02, CRAM DG.008, obiettivo funzione B01GEN, del bilancio di previsione 2023, pluriennale 2023-2025;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'organo di revisione ai fini della certificazione;

DI TRASMETTERE il presente atto alle organizzazioni sindacali;

DI DARE ATTO che si provvederà, con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario alla autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato valevole per l'anno 2023 per il personale dell'Agenzia con qualifica dirigenziale;

DI DEMANDARE alla dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali tutti gli atti consequenziali necessari all'esecuzione del predetto provvedimento.

La presente determinazione, non essendo soggetta a controlli esterni, ai sensi della L.R.n. 2 del 10 gennaio 1995 e ss.mm.ii., viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23			X			X	
D.lgs. 33/2013	19	1				X	X	

**COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
RISULTATO PER L'ANNO 2023**

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
57, comma 2, lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 320.023,00
56, comma 1	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015. (M.S.: € 495.929,00)	€ 7.588,00
57, comma 2, lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	€ 0,00
57, comma 2, lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	€ 0,00
57, comma 2, lettera c) (<i>una tantum</i>)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00
57, comma 2, lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	€ 0,00
57, comma 2, lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria	€ 64.977,00

	capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	
57, 3 (una tantum)	Risorse anno 2022 non integralmente utilizzate	€ 76.450,00
Totale		€ 469.038,00
Verifica Limite 2016		€ 320.023,00 + € 64.977,00 = €. 385.000,00